arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0015983.31-10-2017

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Responsabile del procedimento
Dott. Riccardo ZANELLA Tel. 010 548 8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Referente
Dott.ssa Tiziana TAZZOLI Tel. 010 548 8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

Oggetto: esiti della consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016 sulla bozza di Capitolato Tecnico relativa all'affidamento del servizio di gestione e liquidazione sinistri (Loss Adjuster) per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Liguria. ***(prot. n. 12906 del 13/09/2017)***

Ai sensi degli art. 66 e 67 del D. Lgs. n. 50/2016 si provvede alla pubblicazione dei contributi pervenuti a seguito della consultazione preliminare di mercato indicata in oggetto.

A. Operatori economici del settore di interesse della procedura che hanno partecipato alla Consultazione preliminare dei mercato:

- Alco Gestione Rischi srl a su *(prot. n. 13421 del 25/09/2017))*
- Aon Hewitt Risk &Consulting srl a su *(prot. n. 13960 del 03/10/2017)*
- Astrea Claims Solutions *(prot. n.13884 del 02/10/2017)*
- Capanna Group *.(prot. n. 13946 del 02/10/2017)*
- Centro Processi Assicurativi srl *(prot. n. 13959 del 03/10/2017)*
- CHP Legal srl *(prot.n. 13890 del 02/10/2017)*
- Contec srl *(prot. n. 13937 del 02/10/2017)*
- Crawford&Company Italia srl *.(prot. n. 13527 del 26/09/2017)*
- SL Claims Solution srl *(prot. n.13870 del 29/09/2017)*
- Studio Tecnico Ravinale *(prot. n. 13845 del 29/09/2017)*

B. Quesiti /Contributi pervenuti:

1. La richiesta agli operatori economici è esclusivamente quella di presentare una manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 66 D. Lgs. n. 50/2016? Vi è un modello fac-simile attravero cui la manifestazione deve essere obbligatoriamente o preferibilmente formulata? Vi è un contenuto minimo di tale manifestazione e, in particolare, la presentazione aziendale o altra relazione tecnica? Sono già fissati dei requisiti minimi di partecipazione di idoneità professionale, tecnico-professionali, economico-finanziari?

Risposta:
La consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è esclusivamente rivolta al perfezionamento dei documenti di gara attraverso la consultazione degli operatori economici di settore. La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato, pertanto, è assolutamente facoltativa e non

vincola in alcun modo né l'operatore economico né la stazione appaltante. Non è previsto un contenuto minimo in quanto agli operatori economici interessati viene richiesto di formulare eventuali quesiti e/o proposte relative alla bozza del Capitolato Tecnico pubblicata al fine di perfezionarne, se del caso, il contenuto. I requisiti minimi di partecipazione non sono oggetto di consultazione preliminare di mercato in quanto sono fissati dalla stazione appaltante in base alla vigente normativa.

2 Con riferimento alle spese di assistenza peritale, medico legale, tecnica e legale di cui all'art. 5 si chiede conferma che le stesse saranno direttamente versate dall'Ente ai professionisti incaricati.

Risposta:
Si conferma che le spese non incluse nel servizio richiesto sono corrisposte direttamente dall'Ente ai professionisti incaricati secondo il tariffario inserito nel Protocollo Regionale per la gestione dei sinistri (Allegato A alla D.G.R. n. 102/2014) e nel verbale del Comitato Regionale Sinistri del 04/11/2013

3 Poiché non è stata precisata alcuna franchigia/SIR vi chiediamo di precisare se esiste una polizza RCT/O o se, diversamente, la gestione dei sinistri da parte del Loss Adjuster avverrà senza alcun collegamento ad un contratto assicurativo. In caso affermativo si chiede di precisare il valore della franchigia/SIR e se il Loss Adjuster aggiudicatario debba prendere in gestione anche i casi superiori a tale valore.

Risposta:
Non è prevista polizza assicurativa ai sensi della L.R. n. 28/2011. Non è prevista alcuna franchigia.

4 Dalla lettura della bozza, così come per estensione della presa visione della L.R. n. 28/2011 non si rileva l'importo della franchigia entro la quale saranno gestiti i sinistri in regime SIR

Risposta:
Non è prevista polizza assicurativa ai sensi della L.R. n. 28/2011. Non è prevista alcuna franchigia.

5 Il servizio di Loss Adjuster comprenderà anche eventi sinistrosi pertinenti all'RC professionale?

Risposta:
No, solo responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori di lavoro – RCT/RCO

6 Rileviamo una disintonia tra quanto indicato nel 2° capoverso di pag. 5 punto 1 – con quanto a pag. 7 – punto 5, in merito agli elenchi dei professionisti da utilizzare. Potreste chiarire se la rete di fiduciari sarà individuata dal futuro loss adjuster, previo consenso dell'Azienda ed accordo preventivo sugli oneri di spesa e/o sarà attinta da elenchi forniti dall'Azienda?

Risposta:
I Legali vanno individuati dal Loss Adjuster nell'ambito dell'elenco fornito dall'Azienda. Gli specialisti di branca ed i medici legali vanno individuati nell'ambito degli elenchi forniti dall'Azienda o proposti direttamente dal Loss Adjuster se richiesto dall'Azienda. Si applicano le tariffe per CTU stabilite dall'Allegato A alla D.G.R. 102/2014 e quelle previste per attività stragiudiziale dal verbale del Comitato Regionale Sinistri del 04/11/2013

7 Sarebbe necessario chiarire meglio cosa si intende, a pag. 7 punto 5, con la frase "*...tutte le attività necessarie per l'espletamento del servizio affidato nonché ogni onere o spesa alle stesse correlato...*" in contrapposizione con quanto indicato al penultimo capoverso ove si legge "*Le spese diverse da quelle sopra indicate ed in particolare le spese di assistenza peritale, medico-legale, specialistica, tecnica....sono a carico dell'Azienda/Ente competente per sinistro...*"

Risposta:
Le spese si riferiscono alle attività richieste al Loss Adjuster come ampiamente dettagliate nel Capitolato Tecnico. Sono a carico delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (tramite il fondo speciale regionale istituito con la L.R. n. 28/2011) le spese legali e peritali.

8 Sarebbe necessario dettagliare in modo più preciso la composizione dei sinistri in via stragiudiziale e giudiziale, per danni a cose e lesioni.

Risposta:
Si ritiene esaustiva la statistica pubblicata

9 Il numero dei sinistri include eventuali run-off (pregressi)?

Risposta:
No.

10 Suggeriamo che sia richiesto ai partecipanti al bando, di futura indizione, che siano soggetti indipendenti e cioè società di loss adjuster che non abbiano partecipazioni e/o non siano partecipate in o da compagnie di assicurazioni tradizionali e/o mutualistiche anche straniere,in o da broker assicurativi anche stranieri.Questo suggerimento si fonda sul fatto che sono presenti sul mercato alcuni operatori che svolgono l'attività di loss adjuster, seppur con denominazioni a volte differenti o con società terze acquisite, pur facendo parte integrante di broker e compagnie; questi soggetti, proprio per questa loro doppia natura, non possono garantire all'ente, che va ad incaricarli, la dovuta e necessaria terzietà, visti i forti potenziali interessi economici inerenti all'altra attività e la possibilità di gestire informazioni e dati statistici per loro utili all'altra attività. In altre parole ed in modo più esplicito se con un incarico ufficiale un soggetto gestisce riserve, liquidazioni, statistiche di sinistri, potrebbe avere la convenienza, per l'altro ruolo in cui opera come broker o assicuratore, a manipolarle o ad utilizzarle per crearsi una posizione di favore o concorrere slealmente con altri operatori.

Risposta:
Poiché Regione Liguria gestisce il rischio in totale autoritenzione (senza alcuna polizza assicurativa) l'ipotesi di un "potenziale conflitto di interesse" risulta del tutto infondata con la conseguenza che introdurre delle limitazioni alla partecipazione alla futura procedura di gara si tradurrebbe in un'indebita restrizione della concorrenza in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale.

11 Al fine di poter meglio valutare l'impegno per la partecipazione ai diversi incontri e non meglio definiti dei Comitati di Gestione dei Sinistri e dei Comitati Regionali dei sinistri sarebbe auspicabile

che fosse pubblicato il calendario degli incontri che sono stati organizzati negli ultimi anni (almeno quelli del 2014, 2015 e 2016).

Risposta:
Sono previste circa 11 sedute all'anno per ogni Comitato Gestione Sinistri oltre alle sedute del Comitato Regionale Sinistri (rif. art. 4 Allegato A alla D.G.R. n. 102/2014) per un totale di circa 55 sedute all'anno indicative (escluso il mese di agosto)

12 Per una più corretta quantificazione del servizio sarà utile avere una statistica dei sinistri accaduti nel corso del triennio 2014-2015-2016 suddivisi per tipologia (RCP, RCT), entità (importo richiesto e liquidato) e stato (aperto, chiuso, liquidato, senza seguito, giudiziale).

Risposta:
LA responsabilità civile professionale non costituisce oggetto del servizio. Si ritengono esaustivi i dati pubblicati in quanto l'entità del danno, lo stato ecc. non risultano determinanti ai fini della definizione delle specifiche tecniche dell'attività richiesta al Loss Adjuster

13 Si suggerisce di inserire, all'interno dei criteri valutativi, le Proposte Migliorative, cui andrebbe assegnato un congruo peso (solitamente, nelle gare del settore, viene assegnato un peso non inferiore al 10% dell'Offerta Tecnica, e che a volte arriva al 20%). La valutazione delle migliorie è necessaria per incentivare gli operatori del settore a investire in innovazioni di processo, organizzative e tecnologiche, alla base del miglioramento del servizio e della riduzione del costo del rischio.

Risposta:
Si confermano i criteri valutativi inseriti.

14 Si chiede di consentire di fornire la Demo non obbligatoriamente attraverso CD/DVD, ma ove preferito, attraverso sito web dedicato. La Demo attraverso sito web può risultare più aderente alla realtà, potendo utilizzare un sito identico, in tutto e per tutto, a quello di produzione.
15. Al fine di garantire la comprensione delle potenzialità dell'applicativo gestionale che si andrà a offrire, che presenta anche funzioni evolute e non sempre banali da comprendere, si suggerisce di fornire la facoltà al Loss Adjuster di essere presente al momento dell'analisi del Portale Gestionale, previa semplice lettera di convocazione in cui venga comunicato luogo, giorno e ora della prova. In tal modo il Loss Adjuster concorrente ha la possibilità di guidare la commissione di gara nell'esecuzione della Demo, e di rispondere a eventuali domande.

Risposta:
Si ritiene utile accogliere l'osservazione proposta, prevedendo una dimostrazione pratica del portale gestionale.

16) Si chiede di modificare quanto dichiarato al punto 7. "Implementazione del sistema di gestione sinistri" – paragrafo B. "Attività di collegamento con le Aziende" - del Capitolato Speciale, relativamente al passaggio di consegne con il nuovo Loss Adjuster aggiudicatario di una nuova procedura. Si crede che si debba impedire l'accesso al sistema informatico del LA precedente al nuovo LA, per ovvi motivi di tutela

del know how e del vantaggio competitivo dell'azienda uscente, fra i cui asset, l'applicativo informatico di gestione

Risposta:
Si tratta di un refuso che verrà espunto dal Capitolato Tecnico in quanto non è richiesto al Loss Adjuster aggiudicatario di gestire i sinistri pregressi.

17) All'interno del sub parametro A4), si propone di ampliare la valutazione dell'esperienza maturata nel settore della gestione e liquidazione dei sinistri tipica di un Loss Adjuster oltre che alla responsabilità civile professionale per enti sanitari pubblici e privati, anche al settore della gestione e liquidazione dei sinistri assicurativi derivanti da responsabilità civile generale, operata per conto di enti pubblici e privati in genere, fra cui anche quelli sanitari.

Risposta:
La responsabilità civile professionale non è oggetto del servizio richiesto. Verrà valutata l'esperienza pregressa nel settore specifico oggetto di gara: gestione e liquidazione sinistri nel settore della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro resa a favore di Enti Sanitaripubblici e/o Privati

18) Si suggerisce di prevedere che, i sinistri non definiti nei sei mesi successivi alla chiusura del contratto, vengano dati in gestione al Loss Adjuster subentrante (nuovo fornitore del servizio). In tal modo la stazione appaltante non dovrà interfacciarsi con più Loss Adjuster contemporaneamente per più di 6 mesi e tutte le parti in causa potranno trarre beneficio da una riduzione della complessità di gestione delle code. Ovviamente nessun compenso sarà dovuto al Loss Adjuster uscente per le attività non svolte sui sinistri dati in gestione al Loss Adjuster subentrante.

Risposta:
L'affidamento del servizio non prevede la gestione dei sinistri pregressi.

19) (...) suggeriamo di inserire la previsione di estendere la facoltà del Loss Adjuster di mettere a disposizione delle Aziende/Enti non solo medici legali e specialisti ma anche legali di comprovata esperienza in ambito di responsabilità civile sanitaria

Risposta:
In base a quanto previsto dall'Allegato A alla D.G.R. n. 102/2014 i Legali selezionati con apposite procedure dalle Aziende/Enti del SSR

20) Si chiede se - al fine di garantire la selezione della migliore offerta nei confronti di una platea più numerosa possibile di concorrenti – sarà consentita la partecipazione in RTI ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel caso come verrà disciplinata.

Risposta:
I requisiti di partecipazione non sono oggetto di consultazione preliminare di mercato in quanto sono stabiliti dalla stazione appaltante in base alla normativi vigente e saranno specificati nel Disciplinare di Gara.

21) Il Loss Adjuster al termine di ciascuna annualità provvederà all'emissione dei preavvisi di fattura a conguaglio rispettivamente per ladifferenza relativa al numero effettivo di sinistri aperti, rispetto a quelli stimati di cui al punto a), nonché per tutti i sinistri chiusi di cui ai punti b) e c) risultanti a tale data"
Per quanto concerne il punto b) si indica "€ XXX,XX*0,4 all'atto valutazione del sinistro in Comitato Gestione Sinistri ... omissis ... contenente la proposta motivata di liquidazione, di reiezione del sinistro o altra azione." Il sinistro al punto b) non sarà pertanto chiuso al momento della proposta di liquidazione o di reiezione. Chiediamo gentilmente di chiarire se il riferimento alla "chiusura" di cui al punto b debba ritenersi un refuso.

Risposta:
Trattasi di refuso verrà pertanto espunto dal Capitolato Tecnico

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Riccardo Zanella)